MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO"
Via Francesco Morandini, 38 – 00142 Roma
Cod. Mecc. **RMPS12000G** Cod. Fiscale 80197450580
☎ 06.97859763 ✉ *rmps12000g@istruzione.it* ✉ *rmps12000g@pec.istruzione.it*
www.liceopeanoroma.edu.it

Ai docenti

Alla DSGA

Al sito web

Circolare n. 312 del 03.06 026 A S. 2025/26

OGGETTO: **Sciopero breve degli scrutini dal 6 giugno al 16 giugno 2026**

Si comunica che,l'USB PI Scuola ha proclamato "lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) per tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l'articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni :

- 6 giugno: Campania,Emilia-Romagna,Veneto;
- 8 giugno: Calabria,Lazio,Lombardia,Sardegna;
- 9 giugno: Abruzzo,Friuli-Venezia Giulia,Molise,Puglia,Sicilia,Umbria;
- 10 giugno: Basilicata,Piemonte,Toscana,Valle d'Aosta,Trentino-Alto Adige (Trento);
- 11 giugno: Liguria
- 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano).

In riferimento alla predetta azione di sciopero, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si forniscono le informazioni seguenti come da allegato

NOTE: (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 dell'Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2022, in relazione all'azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

- *Per il personale interessato*

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del precitato Accordo del 2 dicembre 2020, "in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma".

Si invitano, pertanto, i destinatari della presente circolare a rendere entro le ore 12 del 5 giugno 2026 la suddetta dichiarazione, utilizzando le istanze di segreteria digitale **AXIOS**
. Si allega il modulo per comunicare l'adesione allo sciopero.

- *Per i genitori e gli studenti*

Sulla base dei dati suddetti e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l'ingresso nell'edificio scolastico sarà consentito

agli studenti solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario scolastico che potrà subire riduzioni.

- *Sciopero del Dirigente Scolastico*

Nel caso di sciopero che coinvolga il dirigente scolastico, le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e urgenza saranno svolte dal/i collaboratore/i del dirigente scolastico e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età.

- *Adempimenti del personale in servizio*

Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal dirigente scolastico, dai collaboratori del dirigente scolastico, dal docente più anziano in servizio. In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. In caso di necessità dovrà assicurare la vigilanza agli studenti non custoditi presenti.

- **Vigilanza in caso di sciopero**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

In tutti i casi in cui non sarà possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del servizio, entreranno solo le classi i cui docenti sono presenti a scuola, alle quali sarà possibile garantire la vigilanza e la permanenza in condizioni di ragionevole sicurezza.

In caso di scioperi con partecipazione consistente del personale scolastico, qualora il numero dei docenti in servizio risultasse esiguo rispetto al numero di studenti presenti a scuola, il Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori o, in loro assenza, il docente più anziano al momento in servizio, possono disporre la sospensione delle attività didattiche per assicurare esclusivamente la vigilanza sugli alunni, eventualmente radunando più classi in spazi adeguati. In questi casi tutti gli adulti presenti nella scuola hanno l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza degli alunni.

Nel caso in cui il numero di adulti presenti fosse, rispetto al numero di alunni, talmente esiguo da non garantire condizioni di ragionevole sicurezza degli studenti, il personale in servizio provvederà ad avvisare le famiglie della situazione creatasi.

Il personale che si troverà con studenti della classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna lezione ma si atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca.

Roma, 3 giugno 2026

Il Dirigente Scolastico
Gianluca Consoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

m_pi.AOODRLA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0057739.01-06-2026.h.11:36

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Lazio
e p. c. Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali dell'USR per il Lazio

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca_sciopero breve degli scrutini con esclusione delle classi terminali_varie date

Si comunica che l'USB P.I. Scuola ha proclamato "lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l'articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:

- 6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Veneto;
- 8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
- 9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
- 10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
- 11 giugno: Liguria
- 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano)".

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall'Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.

In particolare, si segnala come ai sensi dell'**art. 10, co. 6, lett. d) e e), dell'Accordo** su menzionato, "*gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico*" (lett. d), e "*gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione*".

Inoltre, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini

Anna Paola Sabatini
Ministero dell'istruzione e del merito 01.06.2026 11:17:31

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2795 - 2798 - 2778
Sito Web: https://www.usrlazio.it PEO: drla.ufficio4@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585